



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento del servizio di progettazione ed assistenza tecnica inerenti le attività connesse alle politiche culturali d'interesse del Comune di Fano e di programmi già finanziati da sviluppare e gestire per un periodo di 3 anni.

CPV 79415200-8. CIG: 96690776C1. GARA N. 8961037.

L'anno duemila..... (.....) questo giorno (.....) del mese di,

TRA

1) dott. Danilo Carbonari, nato a Corinaldo (AN) il 2 maggio 1963, che interviene alla stipula in qualità di Funzionario P.O. della UOC Cultura del Settore 7° "Servizi Educativi - Cultura e Turismo", come risulta da.....in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale e dell'art. 107, del Decreto legislativo n. 267/2000;

2) sig., nato ad il ed ivi residente in via, codice fiscale, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di della, con sede in Via - (PU), come risulta dalla

visura telematica del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, agli atti del Comune di Fano.

Premesso che:

- con determinazione n. 413 del 24.02.2023 del Funzionario P.O. della UOC Cultura del Settore 7° “Servizi Educativi - Cultura e Turismo”, veniva stabilito di procedere all’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse rivolte all’affidamento del servizio di progettazione ed assistenza tecnica inerenti le attività connesse alle politiche culturali d’interesse del Comune di Fano e di programmi già finanziati da sviluppare e gestire per un periodo di 3 anni, propedeutica all’espletamento di successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e, successivamente, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021;

- con determinazione n.del del Funzionario P.O. della UOC Cultura del Settore 7° “Servizi Educativi - Cultura e Turismo”, venivano approvati gli ulteriori atti necessari e la lettera d’invito/disciplinare di gara per procedere all’affidamento dell’appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e, successivamente, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2), del D. L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- l’importo dell’appalto ammonta ad € 195.000,00 Iva esclusa, così

suddiviso:

- Importo a base di gara, soggetto a ribasso € 195.000,00
- costi per la sicurezza dovuti ad interferenze € 0,00
- la spesa complessiva è regolarmente finanziata con impegni n.;
- il presente appalto di servizio, è così codificato: CIG: 96690776C1. GARA N. 8961037.

- Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Danilo Carbonari, Funzionario P.O. della U.O.C. Cultura del Settore “Servizi educativi – Cultura e turismo” del Comune di Fano ;

- a seguito di seduta di gara mediante procedura negoziata effettuata in data, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore del sulla base dell'offerta tecnica ed economica presentata, come risulta dai relativi verbali;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario;

- visure della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, sono stati acquisiti i DURC on line , dai quali risulta che le Cooperative sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- che il Comune Fano, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., ha

richiesto le comunicazioni /informazioni prefettizie antimafia, nei confronti dell'Impresa _____ con sede a _____ mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta comunicazione / informazioni antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88. co. 1. del d.lgs. 159/2011 in data _____ prot. n. PR_xxUTG_Ingresso_00000_00000 (acquisita al P.G. dell'Ente al n.0000 del 00/00/2017);

[ovvero]

- che non sono ancora pervenute, alla data di stipula del presente contratto, le comunicazioni prefettizie antimafia richieste tramite sistema BDNA. prot. n. _____ del _____ .

Rilevato che, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del d.lgs. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011;

[ovvero]

- che non sono ancora pervenute, alla data di stipula del presente contratto, le informazioni prefettizie antimafia richieste tramite sistema BDNA. prot. n. _____ del _____ .

In applicazione di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto sottoposto a condizioni risolutiva espressa;

- con determinazione n.....del del Funzionario P.O. della U.O.C. Cultura del Settore Servizi educativi – Cultura e turismo, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, al suddetto,

con sede in -;

- all'aggiudicatario viene assegnata l'appalto..... limitatamente all'importo per il periodo

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data alle altre ditte concorrenti;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato su Amministrazione trasparente- Sez. Bandi di gara e contratti -Albo Pretorio on-line, sulla.....;

-che il “termine dilatorio” di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.....;

--che il Funzionario P.O. firmatario del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro Consip per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il sig. quale legale rappresentante dichiara di aver eletto domicilio presso

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il dott. Danilo Carbonari, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto il servizio di progettazione ed assistenza tecnica inerenti le attività connesse alle politiche culturali d’interesse

del Comune di Fano e di programmi già finanziati da sviluppare e gestire per un periodo di 3 anni, alla ditta.....con sedein Via n. – cap.....

Art. 2 – Durata

La durata dell'appalto è di tre anni, con inizio presumibile dal 01.06.2023 e termine al 31.05.2026 e comunque dalla data di inizio del servizio, fermo restando la durata triennale.

Art. 3 – Valore complessivo dell'appalto

In dipendenza del ribasso percentuale offerto, l'importo contrattuale, soggetto ad I.V.A. ed al netto di quest'ultima, è stabilito in **Euro** _____ = (**Euro** ____/100=), (determinato applicando la percentuale di ribasso offerta all'importo di: **Euro** _____,_____

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € zero.

Art. 4 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviando al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

a) Determinazione a contrattare n.....e relativi allegati:

- “*Relazione tecnico-illustrativa del contesto*” – Allegato A;
- “*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*” – Allegato B;
- “*Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione*” – Allegato B1;
- “*Criteri di valutazione delle offerte e metodo di attribuzione dei punteggi. Aggiudicazione del servizio*” – Allegato B2;

- “Lettera di invito/disciplinare di gara” – Allegato C e relativi allegati - Modello 1 e 1-bis istanza, Modello 1 ter, Modello 2 DGUE, Modello 3, Modello 4 e 4 bis, Modello 5 Offerta economica;
- “Schema di contratto” – Allegato D;

b) Verbali di gara;

c) Offerta tecnica;

d) Offerta economica;

e) Determinazione n..... del Funzionario P.O. della UOC Cultura del Settore 7° “Servizi Educativi - Cultura e Turismo”, di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Art. 5 – Descrizione dei servizi

Il servizio da affidare ha per oggetto l’attività di PROGETTAZIONE E ASSISTENZA INERENTI LE ATTIVITA' CONNESSE ALLE POLITICHE CULTURALI D'INTERESSE DEL COMUNE DI FANO E DI PROGRAMMI GIA’ FINANZIATI DA SVILUPPARE E GESTIRE e precisamente:

A) Servizi di progettazione in materia culturale attinente a bandi relativi a fondi europei, nazionali, regionali.

In particolare, anche se non in via esclusiva, il servizio riguarda le misure di finanziamento previste da:

- a.1) bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- a.2) bandi del Ministero della Cultura;
- a.3) bandi della Regione Marche – Programmazione Comunitaria 2021-2027;

a.4) bandi della Regione Marche – piano Cultura.

Il servizio di progettazione prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- 1) attività di informazione su nuove direttive e/o orientamenti comunitari, nazionali e regionali con conseguente consulenza nella fase di adeguamento ad esse da parte del Comune;
- 2) attività di segnalazione di bandi internazionali, nazionali e regionali di potenziale interesse del Comune;
- 3) analisi delle principali caratteristiche del bando (modalità di presentazione del progetto, documentazione di supporto necessaria, tempistica, fondi disponibili, durata massima del progetto, ecc);
- 4) analisi di tutta la documentazione ufficiale del Programma di finanziamento al fine di predisporre una proposta progettuale rispondente alle caratteristiche ed aspettative del Programma stesso (manuali, linee guida, rapporti tematici, programma operativo, ecc.);
- 5) eventuale ricerca e gestione del partenariato in accordo con l'Ente affidatario;
- 6) predisposizione della bozza di proposta progettuale (se necessario in lingua inglese), redatto in condivisione con i referenti del Comune e con i potenziali partner al fine della definizione del partenariato e dei pacchetti di lavoro;
- 7) redazione definitiva del progetto in conformità con quanto previsto dal bando e dai documenti ufficiali del Programma (contenuti tecnici e piano finanziario), e raccolta di tutta la documentazione di supporto necessaria da parte dei partner;
- 8) inserimento dei contenuti del formulario e dei relativi documenti di supporto nelle piattaforme online dei singoli Programmi, ove previste;

9) realizzazione del controllo finale del progetto prima dell'invio alle autorità competenti;

10) monitoraggio dell'iter dell'approvazione;

11) partecipazione ad eventuali tavoli di lavoro locali, regionali e transnazionali e ad altre riunioni preparatorie, nonché eventuali fasi di negoziazione successive alla candidatura, finalizzate all'approvazione definitiva del progetto, inclusa la fornitura di tutta la documentazione di supporto e redazione di eventuali chiarimenti che dovessero essere richiesti da parte degli organi competenti del Programma prima dell'approvazione definitiva del progetto;

12) ripresentazione, in caso di esito negativo, del progetto debitamente rivisto e aggiornato, in uno dei successivi bandi, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante.

13) il servizio di progettazione contempla anche le attività connesse alla partecipazione del Comune di Fano in qualità di partner di progetto di iniziative promosse da altri Enti capofila. In questo caso il servizio include la collaborazione con l'Ente proponente e specificatamente la fornitura di ogni contenuto richiesto funzionale alla redazione della proposta condivisa e di tutta la documentazione amministrativa di volta in volta necessaria.

B) Servizio di assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione di progetti presentati ed ammessi a finanziamento

Il servizio di assistenza tecnica prevede l'espletamento delle seguenti attività:

1) assistenza tecnica complessiva rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento siglato con l'Autorità di Gestione del Programma e/o

dall'Accordo di Partenariato da svolgere a supporto del Servizio responsabile del progetto all'interno della struttura comunale;

2) assistenza tecnica complessiva al responsabile e coordinatore di progetto per la buona attuazione di tutte le fasi di progetto, con costanti rapporti di comunicazione e interrelazione con i referenti dell'Ente, del Programma e del partenariato a seconda che il ruolo ricoperto dall'Ente sia di Lead Partner o Partner semplice;

3) attività di rendicontazione finanziaria (svolta direttamente o in assistenza/supporto al responsabile del progetto) consistente in: predisposizione dei documenti di supporto alle rendicontazioni e monitoraggio degli impegni assunti; redazione in lingua inglese dei rapporti tecnici e finanziari sia intermedi che finali e quelli che dovessero eventualmente rendersi necessari; caricamento delle spese su eventuali sistemi di rendicontazione on-line previsti dal Programma; monitoraggio rilascio delle certificazioni di spesa e predisposizione di eventuali integrazioni richieste;

4) verifica dell'andamento della liquidazione della spesa rispetto ai timing di progetto;

5) supporto alla gestione del budget di progetto in stretto raccordo con i referenti del Comune e predisposizione della documentazione necessaria per l'invio di richieste di eventuali modifiche di budget;

6) supporto agli incontri previsti dal progetto ed alla preparazione degli stessi;

7) supporto ad eventuale attività negoziale sia nell'ambito del partenariato sia con gli organi di gestione del Programma qualora dovesse rendersi necessario;

8) attività di chiusura del progetto e completamento degli adempimenti connessi.

C) Servizio di assistenza tecnica per la gestione e rendicontazione di progetti già finanziati

Il Comune di Fano gestisce una serie di progetti finanziati e sostenuti da Programmi comunitari, nazionali e regionali.

Nello specifico:

c.1) *Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile Pesaro-Fano*. E' finanziata con lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) Urbani dei Fondi Strutturali Europei (FESR) della Regione Marche. Il progetto di Fano – “La Fabbrica del carnevale” - ha l'obiettivo di avviare processi di sviluppo innovativo che facciano leva sulla cultura, sulla tutela ambientale, sulla ricerca tecnologica all'interno del complesso in ristrutturazione del Collegio Sant'Arcangelo;

c.2) *Nuova Biblioteca Federiciana*. Il progetto architettonico è stato realizzato dallo studio MC A (Mario Cucinella) ed è stato parzialmente finanziato con risorse del bando PNRR M1C3-3 (Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura);

c.3) *Teatro romano*. Dopo l'acquisizione dell'intero comparto dell'ex Filanda Bosone il Comune di Fano ha attivato il processo di riqualificazione dell'area con l'obiettivo di realizzarvi il Museo della Romanità. Nel periodo di progettazione architettonica e della contestuale funzionalizzazione l'impegno è rivolto alla realizzazione del “Museo prima del museo”;

c.4) *SWAM Akkar: Gestione sostenibile dei rifiuti a Jurd al-Kaytee (Libano)*. Il progetto è inserito nell'Iniziativa per la Promozione dei partenariati Territoriali

e implementazione territoriale dell'Agenda 2030 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Il progetto ha l'obiettivo prioritario di esportare in Libano, in un'area a nord di Beirut che registra un forte ritardo di sviluppo, efficaci soluzioni per la gestione dei rifiuti. Il Comune di Fano è capofila di progetto;

c.5) Rafforzamento della governance locale, decentralizzazione e sviluppo urbano sostenibile attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo locale in Sierra Leone. Ente capofila: Port Loko District Council (Sierra Leone). Il progetto ha l'obiettivo di trasmettere competenze, metodologie e strumenti per migliorare la capacità tecnica e istituzionale delle autorità locali al fine di stimolare la partecipazione pubblica alla governance locale. Il progetto è finanziato dall'Unione Europea – Direzione Generale EuropeAid. Capofila di progetto è Port Loko District Council (ente pubblico della Sierra Leone) ed è partecipato dal Comune di Fano in qualità di co-applicant.

In questo contesto il servizio di assistenza tecnica prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- 1) coordinamento del partenariato ovvero partecipazione ad ogni tavolo tecnico/operativo con i partner di progetto per la gestione delle attività previste;
- 2) confronto sistematico con l'Autorità di Gestione del singolo progetto ovvero con l'Ente Capofila e disbrigo di ogni pratica amministrativo-operativa di volta in volta richiesta;
- 3) coordinamento degli interventi in capo al Comune di Fano da svolgersi sul proprio territorio;
- 4) monitoraggio degli obiettivi e dei risultati attesi;
- 5) coordinamento delle attività di comunicazione delle iniziative progettuali;

6) gestione dei budget e gestione contabile delle iniziative in coerenza con i dettami del Programma/progetto e predisposizione di ogni documentazione e pratica di rendicontazione delle spese.

Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che in relazione alle attività previste non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del concessionario. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero.

Art. 6 – Personale e professionalità richieste

L' affidatario si impegna a prestare i servizi oggetto di appalto con personale in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'allegato "Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione" ed indicato nominativamente nell'offerta tecnica.

In particolare si impegna ad utilizzare nello svolgimento del presente appalto la figura professionale avente esperienza almeno quinquennale, anche non consecutiva, con funzioni di responsabilità nella tipologia di progettazione oggetto dell'appalto.

Art. 7 - Rapporti con l'Ente appaltante e controllo del servizio

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli impegni previsti a proprio carico negli atti di gara, ed in particolare di quanto previsto al successivo art. 9, nonché di quelli assunti con la presentazione dell'offerta tecnica.

Art. 8 – Luogo di esecuzione del contratto.

Il luogo di esecuzione del servizio è ordinariamente la sede di lavoro della Stazione Appaltante. Le prestazioni da svolgere non richiedono la costante presenza dell'aggiudicatario presso gli uffici della Stazione Appaltante, ma il servizio può essere fornito anche nella sede operativa di appartenenza dello stesso. Prestazioni lavorative possono essere svolte, previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, anche in modalità da remoto.

L'aggiudicatario deve comunque garantire la propria presenza almeno settimanalmente presso la sede comunale, uffici deputati, in base alle necessità derivanti dalle attività in corso previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento.

Qualora il rappresentante della società aggiudicataria partecipasse, in rappresentanza dell'Amministrazione, agli eventi e/o meeting dei progetti finanziati avrà diritto al rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto, alloggio), purché documentate, così come previste e finanziate dal progetto stesso.

Art. 9 – Obblighi della ditta appaltatrice.

L'impresa si impegna a:

- a. svolgere l'incarico alle condizioni di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nell'interesse del Comune di Fano e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Potranno essere previste modifiche, parziali, limitate e non sostanziali, esclusivamente per motivate ragioni ed in accordo con il committente;
- b. svolgere le attività in costante coordinamento con il Responsabile del Procedimento, che potrà fornire indicazioni operative sulle attività oggetto del

presente contratto;

c. impiegare, per la gestione di servizi in appalto, le risorse umane necessarie ed in possesso dei requisiti e dell'esperienza definiti nella procedura di gara e presentati in sede di offerta. Qualora l'aggiudicatario, per lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto, per cause a lui non imputabili, a sostituire la richiamata figura professionale, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta al Comune di Fano, indicando il nuovo nominativo che intende proporre in sostituzione e che, comunque, deve possedere almeno i requisiti sopra richiamati;

d. a dare immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto;

e. garantire lo svolgimento del servizio per tutta la durata dell'appalto, come specificato all'art. 2 del presente contratto;

f. mantenere riservati i dati e le informazioni relative all'Ente affidatario di cui essa o il proprio personale venga in possesso nel corso dell'esecuzione dell'appalto e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, note o elaborazioni di qualsiasi informazione, atto o documento dell'Ente affidatario di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione del presente appalto;

g. tenere indenne la stazione appaltante da eventuali danni che la ditta o personale da essa incaricato dovessero cagionare a cose sia dell'Ente affidatario che di terzi e/o a persone durante l'esecuzione dell'appalto;

h. comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati dichiarati in sede di offerta e dare all'Ente immediatamente notizia di ogni eventuale variazione che la Ditta dovesse subire o effettuare (es. cambiamento della Ragione Sociale,

poteri di firma, ecc.);

i. impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi gli oneri relativi al reperimento di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati negli articoli precedenti nonché all'utilizzo della documentazione necessaria;

j. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase;

k. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune;

l. mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione delle attività di cui al presente contratto;

m. fornire almeno trimestralmente relazioni di carattere generale sull'andamento della progettazione in corso, sulla gestione delle attività, sulle possibilità future di partecipazione a bandi;

n. fornire esaustive rendicontazioni delle attività svolte e dei risultati ottenuti, anche su richiesta dell'Ente, in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune;

o. assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente descritte nel presente contratto;

p. tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio così come è previsto nell'art. 1176 del Codice Civile;

q. designare, fin dalla presentazione dell'offerta tecnica, un proprio incaricato, in possesso di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il

corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente affidatario, anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. L'aggiudicatario dovrà successivamente concordare e comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica);

r. trasmettere al Comune di Fano, alla scadenza del contratto, tutta la documentazione in suo possesso, sia per le attività concluse che per i progetti in corso di realizzazione sia in formato elettronico (fascicolo informatico), sia in formato cartaceo (se richiesto dal Comune di Fano).

Le attività necessarie all'esecuzione del servizio in oggetto dovranno essere svolte senza interferire con il normale lavoro degli uffici. Modalità e tempi dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile del Procedimento.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni degli stessi.

Art. 10 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il

codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013 pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fano all’indirizzo: https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/paginemenu/912-codice_comportamento/codice_comportamento.pdf , ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’aggiudicataria.

Art. 11 - Obblighi del Comune di Fano.

L'Ente si impegna a fornire all'aggiudicatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti i servizi in precedenza descritti.

L'Ente si impegna inoltre a mettere a disposizione un locale del Servizio Cultura quale sede operativa per lo svolgimento delle attività afferenti l'affidamento.

Art. 12 – Diritti di proprietà

Qualunque elaborato prodotto nello svolgimento del servizio rimane di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla sua utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna.

E' vietato all'aggiudicatario di utilizzare i risultati dell'attività in oggetto per uso proprio, ovvero di fornirli a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Clausola di recesso unilaterale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, il comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 numero 488.

Art. 14 – Penalità.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la Stazione Appaltante assegna all'appaltatore ai sensi del presente atto.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si

è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, vengono avviate le procedure di risoluzione previste dal presente atto. La penale è comminata su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento.

Art. 15 - Controlli, vigilanza, rendicontazione

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali.

Art. 16 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento.

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore, determinato dal valore dell'offerta economica presentata in sede di gara, verrà corrisposto in rate bimensili posticipate su presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia.

Le fatture dovranno essere intestate a "Comune di Fano, via San Francesco d'Assisi 76, 61032 Fano, (Settore Servizi educativi - Cultura e turismo – U.O.C. Cultura)" Codice Univoco UFUD0S e dovranno riportare obbligatoriamente:

- il periodo di riferimento del servizio svolto;
- numero della determina dirigenziale di affidamento;
- numero dell'impegno di spesa e relativo capitolo di spesa;
- Codice Identificativo di Gara (CIG),
- Codice IBAN,
- Codice Unico di Progetto (CUP) (dove necessario).

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla Società capofila.

I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica positiva del DURC. Tale termine dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:

- non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- la fattura non risulti conforme alla prestazione richiesta/eseguita;
- la verifica del DURC abbia esito negativo.

L'Ente avrà cura di fornire all'affidatario informazioni specifiche in merito al momento della stipula del contratto.

Le eventuali spese per i bonifici bancari su conto corrente acceso presso istituti bancari diversi dalla Banca che svolge attualmente il servizio di tesoreria per il Comune saranno a carico della ditta beneficiaria.

L'impresa aggiudicataria si impegna a emettere le fatture solo dopo la stipula formale del contratto.

Art. 17 - Variazione quantitativa dei servizi.

I quantitativi complessivi relativi ai servizi oggetto di appalto possono essere ridotti o aumentati in corso di esecuzione, nella misura massima del 20% dell'importo del contratto, da parte del Comune alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 18 – Revisione dei prezzi

Il prezzo di cui all'offerta aggiudicata rimarrà fermo per tutto il primo anno di durata del contratto.

A partire dal secondo anno del contratto il prezzo è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base del tasso di variazione media dei prezzi al consumo registrato dall'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei

tabacchi, (c.d. FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, calcolato sui 12 mesi precedenti a quello in cui viene presentata la richiesta.

Art. 19 – Recesso.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile e conformemente a quanto previsto dall'art. 109 del Codice degli appalti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni solari, comunicato con posta certificata, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante che incidano sulla prestazione, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto od in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con posta certificata. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati, e deve mettere i relativi spazi a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

Art. 20 – Risoluzione.

Al presente atto si applica quanto previsto dall'art. 108 del Codice.

Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di

provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto, il committente acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

In ogni caso, si conviene che il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara;
- b) in caso di mancata integrazione della cauzione definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente; c) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- d) in caso di azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il committente, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) in caso di reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;

- g) in caso di inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore;
- h) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente delle prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Art. 21 – Cessione del contratto e subappalto.

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1) lettera d), del D. Lgs. 50/2016. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

E' ammesso il subappalto del servizio nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente riportato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il

subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 22 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di attività lavorative non autorizzate (es. pubblicazione di contenuti soggetti a copyright), omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne il committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare al committente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti del committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per il committente, e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 23- Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle comunicazioni di cui all'art.84, comma 3 del D.lgs. 159/2011, che perverranno successivamente alla stipula del presente rilasciate dalla competente Prefettura nel caso di comunicazione emergano cause di decadenza sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'affidatario spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

Art. 24 - Controversie contrattuali

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro,

rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

Art. 26 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 27 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 28 - Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato garanzia definitiva dell'importo di € (euro centesimi), mediante polizza fidejussoria n.della Compagnia....., emessa in data

All'aggiudicatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € (euro), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 29 - Rinvio alle norme generali

Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina la materia.

Art. 30 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Cultura e Turismo.

Art. 31 - Spese contrattuali

Le spese relative al presente contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-;

- Comune di Fano – n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n.pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Comune di Fano

Dott. Danilo Carbonari.....

Impresa appaltatrice

sig.

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)